

**502<sup>a</sup> pagina  
Insieme  
da 27 anni**

Questa è la 502<sup>a</sup> pagina di *ItaliaOggi* interamente curata dalla Confedilizia. Le prime 200 sono già raccolte in un unico volume (dalla prima, 5/2/1993, all'ultima di quella prima serie, dell'1 dicembre 2010). La seconda serie va dal 5/1/2011 al 6/1/2021 (dalla 201<sup>a</sup> alla 300<sup>a</sup>). Erano passati 17 anni dalla prima pagina nel 2010, ne sono passati 27 oggi. La collaborazione tra un quotidiano economico di indubbia autorevolezza, con lettori attenti in tanti settori delle professioni, dell'imprenditoria, delle categorie, e l'organizzazione storica della proprietà edilizia ha consentito di ottenere un solido successo di lettori. Ai nostri lettori interessa il taglio pratico e di servizio, che hanno le notizie, i comunicati, le segnalazioni che compaiono. Ogni pagina conferma la rispondenza della Confedilizia ai suoi scopi, a quella che oggi si definisce «missione»: essere accanto ai proprietari immobiliari, aiutarli, sostenerli, consigliarli, assisterli, rappresentarli. Anche sul piano civile, beninteso: perché la difesa che la nostra organizzazione esprime della proprietà è una tutela di valori ben prima che d'interessi.

c.s.f.

## Commissione tributaria provinciale di Piacenza su legittimità Consorzi, disputa sui ruoli Cartelle consortili esecutive? È illogico

**N**on può ritenersi, con argomentazione del tutto illogica, che la cosiddetta clausola di continuità (art. 17, comma 3, D.L.vo n. 46/99) possa assurdamente conseguire l'effetto di rendere inefficace successive abrogazioni, con particolare riferimento a quella che ha espressamente abrogato la norma (art. 21 R.D. 215/33) che attribuisce ai (soli) consorzi di bonifica la possibilità di emettere ruoli di riscossione, per di più immotivatamente esecutivi. Con sette sentenze (in composizione diverse da quelle che si erano in precedenza pronunciate sul particolare problema) la Commissione tributaria provinciale di Piacenza torna a occuparsi dell'annoso problema della perdurante legittimità o meno della riscossione dei contributi consortili a mezzo ruolo. In merito, si sono espresse per l'illegittimità tutte le decisioni di merito (almeno una ventina) che si sono pronunciate *ex pro-*

### Enti di bonifica, ora è tempo di cambiare

**TRASPARENZA E DEMOCRAZIA: QUANDO E COME SI VOTA. Votare è un diritto dei contribuenti, ma quanti lo sanno? E perché no al voto telematico?**

**MAGGIORE EQUITÀ. Equità significa contribuire in proporzione ai benefici che si ricevono. Ma è accettabile il sistema di contribuzione imposto dai consorzi? O modificarli è un passo necessario per stabilire una maggiore equità per tutti?**

**IL RUOLO DEI CONSORZI. Enti al servizio**

della collettività o degli interessi di pochi? Cosa serve ai territori? Opere faraoniche o interventi rispettosi della tutela dell'ambiente?

**MAGGIORE TRASPARENZA IN TEMA DI BILANCI E SPESE. Quanto spendono i consorzi in pubblicità, iniziative di rappresentanza, gadget, marketing? È possibile ridurre i costi per i contribuenti attraverso la riduzione degli sprechi?**

**INFORMATI, CONDIVIDI, PARTECIPA!**

CORSI AMMINISTRATORI ON-LINE			
SAVE THE DATE			
Le prossime date per sostenere l'esame finale			
Settimanale	20 febbraio	ore 18	Prato
Settimanale	23 febbraio	ore 18	Firenze
Settimanale	20 marzo	ore 18	Perugia
Settimanale	20 marzo	ore 18	Perugia
Settimanale	18 aprile	ore 18	Perugia
Settimanale	22 aprile	ore 18	Perugia
Settimanale	6 maggio	ore 18	Napoli
Settimanale	29 maggio	ore 18	Trapani
Settimanale	11 giugno	ore 18	Palermo
Settimanale	16 giugno	ore 18	Lanciano
Settimanale	21 settembre	ore 18	Trapani
Settimanale	11 ottobre	ore 18	Messina
Settimanale	8 ottobre	ore 18	Perugia
Settimanale	30 ottobre	ore 18	Perugia
Settimanale	24 novembre	ore 18	Trapani

fesso sul problema e solo la Cassazione romana (in una sola sentenza) si è espressa per la legittimità (cfr. Arch. Loc. cond. n. 3/20, pag. 301, con nota critica di G. Maivacca). Il problema nasce, com'è noto, dall'intervenuta abrogazione espressa dell'art. 21 R.D. 215/33 (che autorizza la riscossione per ruoli) e dal fatto che la (potente) Ass. naz. bonifiche (Anbi) sostiene la tesi, abbracciata, come visto, dalla sola Cassazione romana, che tale possibilità esattiva permanga, in funzione di una pretesa clausola di continuità (rappresentata dall'art.

17, c. 1 D.L.vo 46/199), che determinerebbe, ai soli nostri fini, la reviviscenza della norma espressamente abrogata dal legislatore. La tesi è stata abbracciata da Cass. n. 8080/2020, con motivazione ampiamente censurata nella precitata nota critica. Il giudice tributario di Piacenza, nella decisione in commento, dopo aver enunciato diversi argomenti a favore del contribuente, spiega che anche la sentenza invocata dalla Cassazione non rileva, citando anzitutto l'opposta sentenza, sempre della Cassazione, n. 2173/15, e

facendo soprattutto presente che aderire alla tesi dei supremi giudici componenti il particolare collegio, equivarrebbe a sostenere una tesi dalle conseguenze assolutamente illogiche: «Sostenere che l'effetto di una norma che genericamente prevede la continuità, dice la sentenza in rassegna, di applicazione di un numero indiscriminato di norme vigenti in quel momento, sia quello di rendere inefficaci le successive abrogazioni di alcune delle stesse norme, appare contrario ad ogni logica interpretativa».



Questa pagina viene pubblicata ogni primo mercoledì del mese ed è realizzata dall'

UFFICIO STAMPA della CONFEDILIZIA

L'ORGANIZZAZIONE DELLA PROPRIETÀ IMMOBILIARE  
www.confedilizia.it - www.confedilizia.eu

**COSTO CORSI ON LINE  
200 EURO E 40 EURO**

**L'amministratore preparato non sarà colto in difetto dall'assemblea**

**Confedilizia assicura agli amministratori condominiali la formazione obbligatoria con**

#### CORSI ON LINE

Gestisci Tu il Tuo tempo e la Tua preparazione, quando e dove vuoi  
Formazione iniziale per i segnalati Confedilizia: 200 euro oltre Iva\*  
Formazione periodica per i segnalati Confedilizia: 40 euro oltre Iva\*  
Esame nella città scelta al momento dell'iscrizione  
\*compreso l'esame finale

#### CORSI RESIDENZIALI

Professionisti qualificati al Tuo fianco, un aiuto essenziale per la Tua formazione iniziale o periodica  
Informazioni e costi presso le Associazioni territoriali Confedilizia, presenti in ogni capoluogo provinciale ed anche nei maggiori centri (elenco sedi su [www.confedilizia.it](http://www.confedilizia.it))

Info: [www.confedilizia.it](http://www.confedilizia.it)  
numero verde 800.400.752  
[www.latribuna.it](http://www.latribuna.it)  
redazione@latribuna.it



**NESSUN AIUTO ANCHE A CHI SUBISCE IL BLOCCO DEGLI SFRATTI**

## Ristori che mancano: dimenticati i proprietari rimasti senza inquilini

**I**l decreto «ristori», come altri provvedimenti precedenti, non si occupa di tutti coloro che avrebbero bisogno di aiuto. A mancare all'appello, ad esempio, sono gli interventi in favore dei tanti proprietari di case e locali commerciali che da mesi non ricevono più il reddito da locazione (spesso la loro unica o principale entrata, neppure elevata) per assenza di inquilini (si pensi ai turisti e agli studenti) o per situazioni di morosità negli affitti di lunga durata. Non sono stati previsti aiuti, anche se in questo caso dovrebbe parlarsi di risarcimento, neppure in favore dei proprietari che stanno subendo il blocco generalizzato degli sfratti: di fatto, l'espropriazione dell'immobile per quasi un anno. Per loro non sono stati disposti neanche sgravi dell'Imu, una patrimoniale sempre più insopportabile che necessiterebbe invece di un'estesa opera di riduzione, mentre continua ad essere dovuta persino sugli immobili sfitti. Vi è poi da chiedersi come non possa essere considerata ormai ineludibile, di fronte a questa situazione drammatica, l'eliminazione della norma che impone la tassazione reddituale (Irpef) persino dei canoni di locazione non percepiti dai proprietari. Ma anche le due misure di nostro interesse presenti nel decreto dovrebbero essere ricalibrate. La prima è il credito d'imposta per gli affitti commerciali in favore degli esercenti-conduttori, cedibile ai proprietari-locatori. Si tratta, in sostanza, del meccanismo in forza del quale il governo si fa carico

del 60% del canone a determinate condizioni (un meccanismo che servirebbe anche negli affitti abitativi). E' stato previsto per i mesi di ottobre, novembre e dicembre per le sole attività interessate dall'ultimo dpcm, dopo che precedenti provvedimenti lo avevano previsto, per il periodo marzo-giugno, per la generalità delle attività economiche. Occorrerebbe investire più risorse su questa misura, che insieme a Confcommercio, già prima della nuova ondata di contagi e dei conseguenti provvedimenti restrittivi, avevamo chiesto di estendere sino a fine anno, senza interruzioni, per tutti. Alcuni mesi (luglio, agosto e settembre) rimarranno scoperti e le attività commerciali non toccate dal nuovo dpcm si fermeranno ai quattro mesi iniziali. La seconda misura che necessiterebbe di correttivi è quella che prevede la cancellazione della seconda rata dell'Imu per gli immobili nei quali si esercitano le attività limitate dal nuovo dpcm, ma «a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate». A parte le considerazioni già fatte sulla necessità di una ben più estesa opera di riduzione dell'imposta, perché insistere con questa discriminazione nei confronti del proprietario che dà in affitto il locale a chi esercita l'attività limitata? Se l'esercente smette di pagare il canone o ne chiede la riduzione, situazioni ormai frequentissime, a soffrire, e a necessitare il «ristoro», non è anche quel proprietario?

g.s.t